

PIQUADRO

*CORPORATE GOVERNANCE*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI  
CORRELATE**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 giugno 2021**

## PREMESSA

Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Piquadro S.p.A. (“**Piquadro**” o la “**Società**” e, unitamente alle società controllanti, controllate e collegate, il “**Gruppo Piquadro**”), nella riunione del 15 giugno 2021, ai sensi dell’articolo 2391-*bis* codice civile che richiede agli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di adottare regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, secondo principi generali indicati dalla CONSOB, del Regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, da ultimo dalla Delibera CONSOB del 10 dicembre 2020, n. 2164, (il “**Regolamento CONSOB**”), nonché del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”).

Il Regolamento entra in vigore a partire dal 1° luglio 2021.

Il Regolamento è pubblicato sul sito *internet* della Società ed è accessibile mediante il seguente *link* [www.piquadro.com](http://www.piquadro.com).

Il Regolamento individua i principi ai quali Piquadro si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate da Piquadro e dalle altre società del Gruppo Piquadro.

Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente, con cadenza almeno triennale, l’efficacia del Regolamento e la necessità/opportunità di procedere ad una revisione dello stesso.

Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento, si rinvia alla normativa di legge e regolamentare vigente e, ove non diversamente specificato, valgono le definizioni di cui al Regolamento CONSOB e al codice di corporate governance per le società quotate redatto dal Comitato per la Corporate Governance.

## 1. DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento, tutte le parole e/o espressioni non espressamente definite e rilevanti ai fini dell’individuazione delle Parti Correlate o delle Operazioni con Parti Correlate o delle definizioni funzionali all’applicazione del Regolamento hanno il medesimo significato loro attribuito ai sensi del Regolamento CONSOB.

I termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l’altro genere, salvo che il contesto o l’interpretazione indichino il contrario.

Ai fini del presente Regolamento, devono intendersi:

**Amministratori Coinvolti nell’Operazione:** gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

**Amministratori Indipendenti:** gli amministratori indipendenti e non correlati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, TUF e dal Codice di Autodisciplina.

**Amministratore Indipendente Non Correlato:** ogni Amministratore Indipendente diverso dalla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate e dalle parti correlate della controparte.

**Assemblea:** l’assemblea della Società.

**Collegio Sindacale:** il collegio sindacale della Società.

**Comitato per la Remunerazione:** il comitato per la remunerazione della Società, avente una composizione conforme alle previsioni del Regolamento CONSOB di volta in volta applicabili.

**Comitato Controllo e Rischi:** il comitato per il controllo interno della Società, avente una composizione conforme alle previsioni del Regolamento CONSOB e del presente Regolamento di volta in volta applicabili.

**Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard (o Condizioni Equivalenti):** condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti diversi dalle Parti Correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero praticate a soggetti con cui la Società (o società da essa controllata) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

**Consiglio di Amministrazione:** il consiglio di amministrazione della Società.

**CONSOB:** la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

**Direzione:** i dirigenti della Società e delle altre società del Gruppo Piquadro, responsabili dell'esame, approvazione e/o esecuzione di un'Operazione con Parti Correlate, identificati sulla base dell'organigramma in essere al momento dell'operazione medesima.

**Dirigenti con responsabilità strategiche:** gli amministratori e i sindaci nonché i dirigenti della Società che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa.

**Indici di Rilevanza:** ai fini dell'individuazione delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, si applicano i seguenti indici di rilevanza, previsti nell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB:

- (a) indice di rilevanza del controvalore: individua il rapporto tra il controvalore dell'Operazione con Parti Correlate e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Piquadro ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di Piquadro rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione):
- (i) se le condizioni economiche dell'Operazione con Parti Correlate sono determinate, il controvalore delle stesse è:
    - (1) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
    - (2) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'Operazione con Parti Correlate, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
    - (3) per le Operazioni con Parti Correlate di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
  - (ii) se le condizioni economiche dell'Operazione con Parti Correlate dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione con Parti Correlate è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo che disciplina la stessa;
- (b) indice di rilevanza dell'attivo: individua il rapporto tra il totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione con Parti Correlate e il totale dell'attivo di Piquadro. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Piquadro. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione con Parti Correlate.

- (i) Per Operazioni con Parti Correlate di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
- (ii) Per Operazioni con Parti Correlate di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
  - (1) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione con Parti Correlate maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
  - (2) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.
- (iii) Per Operazioni con Parti Correlate di acquisizione e cessione di attività diverse dalle partecipazioni sociali, il valore del numeratore è:
  - (1) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività a seguito dell'operazione;
  - (2) in caso di cessioni, il valore contabile attribuito all'attività prima dell'operazione;
- (c) indice di rilevanza delle passività: individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale dell'attivo di Piquadro. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Piquadro. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività inerenti alla società o al ramo d'azienda acquisiti.

**Interessi Significativi:** ha il significato ad essi attribuito al paragrafo 4.1, lettera D), del presente Regolamento.

**Operazioni con Parti Correlate:** qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse:

- (a) le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante (salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento CONSOB e salve le esenzioni di cui al successivo articolo 4).

**Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza:** le Operazioni con Parti Correlate individuate nell'articolo 2.2 (A) del presente Regolamento.

**Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza:** le Operazioni con Parti Correlate individuate nell'articolo nel paragrafo 2.2 (B) del presente Regolamento.

**Operazioni con Parti Correlate Rilevanti:** le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza e/o le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza.

**Operazioni con Parti Correlate Esigue:** le Operazioni con Parti Correlate che, singolarmente, abbiano un valore inferiore ad Euro 50.000,00 qualora la Parte Correlata sia una persona fisica, ovvero inferiore ad Euro 100.000,00 qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica.

**Operazioni con Parti Correlate Ordinarie:** le Operazioni con Parti Correlate che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o *Standard* ossia concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio,

ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui Piquadro sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

**Parti Correlate:** i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. [Pertanto, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (i.e. la Società). Un soggetto è parte correlata alla Società:

**(A)** in caso di una persona fisica o di uno stretto familiare di quella persona, se tale persona:

- (i) controlla, anche congiuntamente la Società;
- (ii) ha un'influenza notevole sulla Società;
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;

**(B)** in caso di altre entità, se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e la Società fanno parte dello stesso gruppo;
- (ii) l'entità è una società collegata della Società;
- (iii) l'entità è una *joint venture* di cui la Società è una partecipante;
- (iv) l'entità è una società collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte la Società;
- (v) l'entità è una *joint venture* di una terza parte e la Società è una società collegata della terza parte;
- (vi) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Società o di un'entità ad essa correlata;
- (vii) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (A);
- (viii) una persona identificata al punto (A)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*.

Ai fini della presente definizione, valgono le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”.

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento CONSOB, la presente procedura non si applica a soggetti diversi dalle Parti Correlate identificate ai sensi del presente Regolamento.

**Regolamento Emittenti:** il Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

**Società Controllate:** indica le società direttamente o indirettamente controllate da Piquadro.

**Soci Non Correlati:** i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.

**Società di Minori Dimensioni:** indica le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino Euro 500.000.000,00. Le Società di Minori Dimensioni non possono più qualificarsi come tali nel caso in cui, per 2 esercizi consecutivi, anche uno solo dei suddetti parametri non sia soddisfatto.

**Statuto:** lo statuto della Società.

**TUF:** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996 n. 52”.

## 2. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

### 2.1 Verifiche preliminari

Preliminarmente rispetto al compimento di qualsiasi operazione da parte di Piquadro (anche per il tramite di Società Controllate), la Direzione dovrà verificare se l'operazione possa essere considerata un'Operazione con Parti Correlate Rilevante, in considerazione, tra l'altro: (i) degli Indici di Rilevanza; (ii) della soglia di esiguità prevista per le Operazioni con Parti Correlate Esiguite; e (iii) delle altre esenzioni di cui al successivo articolo 4 del presente Regolamento.

Ai fini dell'individuazione delle Operazioni con Parti Correlate ai sensi del presente Regolamento, gli organi coinvolti nell'esame e approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sulla osservanza del Regolamento, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la forma giuridica dello stesso.

### 2.2 Operazioni con Parti Correlate Rilevanti

Ai fini del presente Regolamento, le Operazioni con Parti Correlate Rilevanti si dividono come nel seguito previsto.

#### A. Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza

Per Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza si intendono le Operazioni con Parti Correlate individuate ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB ed in particolare:

- (1) le Operazioni con Parti Correlate per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, superi la soglia del 5%;
- (2) le Operazioni con Parti Correlate con la società controllante quotata (ove ve ne sia una), o con soggetti a quest'ultima correlate che risultino a loro volta correlati anche a Piquadro, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza risulti superiore a 2,5%;
- (3) le Operazioni con Parti Correlate (indipendentemente dal raggiungimento di qualsiasi soglia quantitativa) rispetto alle quali il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, abbia stabilito di applicare la procedura stabilita all'articolo 3 che segue. Il Consiglio di Amministrazione delibera ai sensi del presente punto (2) anche su iniziativa di uno solo dei suoi membri, ovvero su richiesta del Collegio Sindacale.

#### B. Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza

Per Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza si intendono tutte le Operazioni con Parti Correlate che non possano essere definite come Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, salvo che non possano essere definite Operazioni con Parti Correlate Esiguite.

### 2.3 Cumulo di operazioni

In caso di più Operazioni con Parti Correlate ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento CONSOB, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'Indice o degli Indici di Rilevanza ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

Qualora un'Operazione con Parti Correlate o più Operazioni con Parti Correlate tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento CONSOB siano individuate come Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza secondo gli Indici di Rilevanza e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società può richiedere alla Consob di indicare modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

## 3. PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

### 3.1 Procedura per Operazioni con Parti Correlate Rilevanti

Salvo quanto altrimenti espressamente previsto nel presente paragrafo 3.1 o nel successivo paragrafo 3.2, alle Operazioni con Parti Correlate Rilevanti si applica la procedura di seguito illustrata.

- (a) L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate Rilevanti spetta al Consiglio di Amministrazione o agli organi gestori da esso eventualmente delegati (i "**Soggetti Delegati**") che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica operazione sulla base delle attribuzioni loro conferite in sede di delibera consiliare di nomina di ciascun Soggetto Delegato.
- (b) I Soggetti Delegati, ove lo ritengano opportuno, possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale del Consiglio di Amministrazione le Operazioni con Parti Correlate Rilevanti rispetto alle quali risulterebbero competenti ai sensi del punto (a) che precede.
- (c) In ogni caso, le Operazioni con Parti Correlate Rilevanti sono approvate previo parere non vincolante del Comitato per il Controllo e Rischi. Il Comitato Controllo e Rischi ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di spesa pari a Euro 15.000 per ciascuna operazione.
- (d) Il parere del Comitato Controllo e Rischi deve avere ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non può contenere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione che sono e restano demandate esclusivamente al potere discrezionale del Consiglio di Amministrazione o del relativo Soggetto Delegato. I componenti del Comitato per il Controllo e Rischi si riuniscono in sede collegiale al fine di condividere e confrontare le proprie opinioni e di esprimere un parere condiviso dalla maggioranza dei componenti. Il Comitato Controllo e Rischi esprime il proprio parere per iscritto almeno [1] giorno prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione.
- (e) Almeno 7 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione, i soggetti e/o organi gestori coinvolti nella fase delle trattative e/o nella fase istruttoria forniscono all'organo competente a deliberare sull'Operazione con Parti Correlate Rilevante (sia esso il Consiglio di Amministrazione o un Soggetto Delegato) e al Comitato Controllo e Rischi informazioni che siano le più complete ed adeguate possibile in merito alla

specifica operazione da approvare, ivi incluse, in particolare, le informazioni relative alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione, alle condizioni (anche economiche) per la sua realizzazione, all'interesse e alle motivazioni sottostanti, nonché agli eventuali rischi per la Società e/o il Gruppo Piquadro. Entro lo stesso termine, è fornita ai predetti organi tutta la documentazione inerente alla specifica Operazione con Parti Correlate Rilevanti in possesso dei soggetti e/o organi coinvolti nella fase delle trattative e/o nella fase istruttoria. Le informazioni e la documentazione acquisite successivamente al suddetto termine di [7] giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione sono fornite ai predetti organi non appena possibile e comunque entro [1] giorno dalla loro acquisizione.

- (f) In occasione di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza concluse da Piquadro o da sue Società Controllate, il Comitato Controllo e Rischi viene tempestivamente coinvolto già nella fase delle trattative e nella fase istruttoria.
- (g) I Soggetti Delegati o il Consiglio di Amministrazione (a seconda dei casi), con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in merito all'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate Rilevanti, e forniscono tutta la documentazione necessaria ad una chiara rappresentazione di tali operazioni, al Consiglio di Amministrazione (nel caso di operazioni compiute da Soggetti Delegati), al Collegio Sindacale e al Comitato Controllo e Rischi.
- (h) I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Soggetto Delegato (ove applicabile) inerenti all'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate Rilevanti sono adeguatamente motivati in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni per la Società e il Gruppo Piquadro. In caso di Operazioni con Parti Correlate Ordinarie, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.
- (i) Qualora le Operazioni con Parti Correlate (sia di Maggiore, che di Minore Rilevanza) siano di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa. Gli amministratori tenuti ad astenersi concorrono al raggiungimento del *quorum* costitutivo, ma sono esclusi da quello deliberativo.
- (l) In occasione di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza concluse da Piquadro o da sue Società Controllate, la Società predispone (ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF) un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento CONSOB, secondo quanto previsto all'articolo 5 del medesimo Regolamento CONSOB. Il parere del Comitato Controllo e Rischi è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.
- (m) In occasione di Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza concluse da Piquadro o da sue Società Controllate, qualora il Comitato Controllo e Rischi abbia rilasciato un parere negativo, Piquadro (entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) mette a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si sia ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere del Comitato Controllo e Rischi è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

- (n) Qualora uno o più membri del Comitato Controllo e Rischi risultino correlati rispetto ad una determinata Operazione con Parti Correlate Rilevante, il parere di cui alla lettera (c) che precede è reso da ciascuno degli Amministratori Indipendenti Non Correlati in carica al momento dell'operazione. Nel caso in cui non vi sia, rispetto ad una determinata Operazione con Parti Correlate Rilevante, alcun Amministratore Indipendente Non Correlato, il parere di cui alla lettera (c) che precede sarà rilasciato dal Collegio Sindacale, purché i componenti del Collegio Sindacale che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Si applicano, in quanto compatibili, le restanti previsioni del presente paragrafo 3.1.

### **3.2** Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare

Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di Statuto, le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza siano di competenza dell'Assemblea dei soci (quali, ad esempio, fusioni o scissioni) o debbano essere da quest'ultima autorizzate, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e/o nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applica la procedura qui di seguito illustrata.

- (a) La competenza a deliberare in merito alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza spetta in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione che delibera all'esito di un esame approfondito delle operazioni e dei loro elementi caratteristici. Tale esame deve essere supportato dalla documentazione sufficiente per illustrare le ragioni delle relative operazioni, la relativa convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le stesse sono concluse.
- (b) Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole degli Amministratori Indipendenti Non Correlati, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è redatto – *mutatis mutandis* – in conformità a quanto previsto dal paragrafo 3.1(d) che precede. Gli Amministratori Indipendenti hanno la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società.
- (c) Gli Amministratori Indipendenti partecipano alla fase delle trattative e/o alla fase istruttoria relative alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e/o dell'istruttoria. A tal fine, in aggiunta alle previsioni applicabili in virtù del rinvio contenuto nel punto (d) che segue, nel caso di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, non appena sia stata avviata la fase delle trattative negoziali e/o quella istruttoria, il Soggetto Delegato coinvolto nelle trattative e/o nell'istruttoria, o, a seconda dei casi, il Consiglio di Amministrazione (nella persona del suo presidente o di uno qualsiasi dei suoi componenti) informa gli Amministratori Indipendenti della trattativa/istruttoria avviata e fornisce allo stesso tutta la documentazione e le informazioni di cui sia in possesso. Durante la fase delle trattative e/o la fase istruttoria, gli Amministratori Indipendenti devono essere costantemente e prontamente aggiornati per iscritto in relazione all'evolversi delle trattative e all'eventuale mutamento di condizioni, termini e/o caratteristiche essenziali della relativa operazione.
- (d) Si applicano, *mutatis mutandis*, le previsioni contenute nei punti (d), (e), (f) e (g) del paragrafo 3.1 che precede.

(e) Il Consiglio di Amministrazione può approvare le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza nonostante l'avviso contrario gli Amministratori Indipendenti, a condizione che il compimento delle stesse sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), codice civile dall'Assemblea ordinaria di Piquadro. Secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del Regolamento CONSOB (c.d. meccanismo di 'whitewash'), la delibera assembleare di autorizzazione si considera approvata a condizione che:

- (1) siano raggiunti i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dallo Statuto; e
- (2) qualora i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto favorevole all'operazione.

Ai fini del presente punto, la qualità e l'identificazione in sede di Assemblea di ciascun socio correlato o non correlato è effettuata e dichiarata dal presidente dell'Assemblea, in apertura della stessa, sulla base delle informazioni a sua disposizione.

(f) In occasione di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza concluse da Piquadro o da sue Società Controllate, la Società predispone (ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF) un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento CONSOB, secondo quanto previsto all'articolo 5 del medesimo Regolamento CONSOB. Nel caso di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza realizzate da una qualsiasi Società Controllata, la Direzione di tale società controllata dovrà fornire tempestivamente a Piquadro le informazioni necessarie alla predisposizione del suddetto documento.

Piquadro predispone il suddetto documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima che a Piquadro stessa, Operazioni con Parti Correlate Omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non essendo qualificabili singolarmente quali Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza – superino, ove cumulativamente considerate, gli Indici di Rilevanza.

(g) Qualora, in relazione ad un'Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga anche le informazioni richieste dagli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Società e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Se le informazioni di cui al presente punto (g) sono pubblicate in documenti separati, la Società può includere le stesse mediante riferimento alle informazioni già pubblicate.

(h) Nel caso in cui non vi sia, rispetto ad una determinata Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, alcun Amministratore Indipendente e/o Non Correlato, il parere di cui alla lettera (b) che precede sarà rilasciato dal Collegio Sindacale, purché i componenti del Collegio Sindacale che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Si applicano, in quanto compatibili, le restanti previsioni del presente paragrafo 3.2.

### **3.3 Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza di competenza assembleare**

Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di Statuto, le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza siano di competenza dell'Assemblea dei soci o debbano essere da

quest'ultima autorizzate, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e/o nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applica la procedura menzionata al paragrafo 3.1 che precede.

### **3.4** Procedure per Operazioni con Parti Correlate effettuate da Società Controllate

Nel caso in cui Piquadro esamini o approvi preventivamente operazioni poste in essere da Società Controllate, italiane o estere, con Parti Correlate di Piquadro, saranno applicabili – in quanto compatibili – le previsioni contenute nel paragrafo 3.1 che precede, fermo restando che, anche con riferimento alle operazioni di cui al presente paragrafo 3.4, Piquadro adempie agli obblighi informativi previsti dall'articolo 5 del Regolamento CONSOB. Inoltre, nel caso in cui l'operazione posta in essere dalla Società Controllata risulti essere una Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, essa sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione di Piquadro, che delibererà previo parere non vincolante del Comitato Controllo e Rischi redatto in conformità del paragrafo 3.1, punto (d), che precede.

### **3.5** Procedure applicabili nel caso in cui la Società non venga più considerata una Società di Minori Dimensioni

Nel caso in cui, in qualsiasi momento, dal bilancio consolidato approvato da Piquadro dovesse risultare che la Società non possa più essere considerata una Società di Minori Dimensioni, negli esercizi successivi, Piquadro applicherà, a tutte le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza (e non solo alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare), la procedura prevista al paragrafo 3.2 che precede.

## **4. CASI DI ESCLUSIONE E DI ESENZIONE**

### **4.1** Casi di esclusione

Le procedure previste dal presente Regolamento non si applicano, in conformità a quanto previsto dal Regolamento CONSOB:

- (i) alle deliberazioni dell'Assemblea di cui all'articolo 2389, primo comma, del Codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e alle deliberazioni dell'Assemblea di cui all'articolo 2402 del Codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- (ii) alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile e dell'articolo 24 dello Statuto;
- (iii) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
  - (1) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile;
  - (2) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
  - (3) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF;
- (iv) alle operazioni con Parti Correlate Esigüe.

Sono altresì esclusi dalla disciplina contenuta nel presente Regolamento, nei limiti di quanto concesso dal Regolamento CONSOB, e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento CONSOB (come nel seguito meglio specificato):

- (i) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (ii) le deliberazioni (diverse da quelle previste al paragrafo che precede) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
  - (1) la Società abbia adottato una politica di remunerazione, approvata dall'Assemblea;
  - (2) nella definizione della politica di remunerazione, sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione e Nomine;
  - (3) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.
- (iii) le Operazioni con Parti Correlate Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti

In ogni caso, ove le Operazioni con Parti Correlate Ordinarie possano qualificarsi come Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, Piquadro adempie ai seguenti obblighi informativi:

- (1) comunica alla CONSOB e agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate che hanno beneficiato dell'esenzione, entro sette 7 giorni dall'approvazione dell'operazione, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso, o dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia "ordinaria" e conclusa a Condizioni Equivalenti, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
  - (2) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento CONSOB, quali tra le Operazioni con Parti Correlate soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse a Condizioni Equivalenti.
- (iv) le Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate (anche congiuntamente) da Piquadro, nonché le Operazioni con Parti Correlate con Società Collegate, purché nelle Società Controllate o Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi – come nel seguito qualificati - di altre Parti Correlate della Società.

Si precisa che la mera condivisione di uno o più consiglieri o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e Società Controllate e/o Collegate non dà luogo di per sé all'insorgenza di interessi significativi.

Ai fini dell'esenzione di cui al presente punto (iv), si considerano Interessi Significativi:

- (1) gli interessi inerenti beni o attività dichiarati di rilevanza strategica per la Società, in virtù di espressa deliberazione del Consiglio di Amministrazione qualunque sia il valore economico individuabile nell'Operazione con Parti Correlate;

- (2) gli interessi sussistenti nel caso di condivisione di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche, qualora tali dirigenti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o di remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Collegate del Gruppo Piquadro con le quali l'operazione è posta in essere;
- (3) gli interessi del soggetto che controlla Piquadro, laddove la partecipazione da esso detenuta (anche indirettamente) nella società controparte dell'Operazione con Parti Correlate, Controllata da, o Collegata a, Piquadro, abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che lo stesso detiene in Piquadro;
- (4) gli interessi del soggetto controllante di Piquadro e/o di amministratori esecutivi di Piquadro per i quali possa essere individuato un valore economico superiore alla soglia di esiguità;
- (5) tutti gli interessi di Parti Correlate definiti come significativi da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla significatività degli interessi di una Parte Correlata, anche su iniziativa di uno solo dei suoi membri ovvero su richiesta del Collegio Sindacale.

#### **4.2 Obblighi di trasparenza e di informazione periodica**

Secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento CONSOB, nelle ipotesi previste alle lettere da (i) a (iv) dell'articolo 4.1 che precede, la Società, ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, fornirà informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- (a) sulle singole Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- (b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

L'informazione sulle singole Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi. Inoltre, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, in aggiunta alle informazioni sopra indicate, è fornita indicazione delle Operazioni con Parti Correlate soggette agli obblighi informativi indicati nell'articolo 5, comma 8 del Regolamento CONSOB, concluse avvalendosi dell'esenzione prevista per le Operazioni con Parti Correlate Ordinarie.

### **5. DELIBERE QUADRO**

Il Consiglio di Amministrazione può approvare delibere-quadro in relazione a Operazioni con Parti Correlate inerenti accordi di distribuzione commerciale o aventi ad oggetto diritti di proprietà industriale (le Operazioni con Parti Correlate rientranti in ciascuna delle suddette categorie, congiuntamente, le “**Operazioni con Parti Correlate Omogenee**”), poste in essere con le Parti Correlate di cui alla lettera (a) punti (i) e (ii) della relativa definizione (le “**Parti Correlate Specificate**”), secondo quanto di seguito stabilito.

- (a) Nel caso in cui la Società preveda di porre in essere, durante un determinato periodo di tempo, una serie di Operazioni con Parti Correlate Omogenee con alcuna delle Parti Correlate Specificate, il Consiglio di Amministrazione può approvare un'unica delibera-quadro, con efficacia non superiore ad un anno, avente ad oggetto tutte le Operazioni con Parti Correlate Omogenee con le medesime Parti Correlate Specificate da realizzarsi durante il periodo di efficacia della delibera-quadro. La delibera-quadro deve specificare il prevedibile ammontare massimo (l'“**Ammontare Massimo**”) delle Operazioni con Parti Correlate Omogenee da realizzare nel periodo di efficacia della delibera-quadro e dovrà motivare le condizioni previste per la realizzazione di tali Operazioni con Parti Correlate Omogenee.
- (b) Il Consiglio di Amministrazione riunitosi per l'approvazione di una delibera-quadro deve innanzitutto individuare l'Ammontare Massimo.
- (c) Nel caso in cui l'Ammontare Massimo qualifichi le operazioni come Operazioni con Parti Correlate Rilevanti, il Consiglio di Amministrazione approverà la delibera-quadro secondo la procedura indicata al paragrafo 3.1 del presente Regolamento.
- (d) Nel caso in cui la Società non possa più essere considerata una Società di Minori Dimensioni, e l'Ammontare Massimo qualifichi le operazioni come Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, la Società (i) approva la delibera-quadro secondo la procedura indicata all'articolo 3.2 del presente Regolamento e (ii) pubblica un (unico) documento informativo ai sensi dell'articolo 3.2 (f).
- (e) Alle singole Operazioni con Parti Correlate Omogenee oggetto di una delibera-quadro non si applicano le procedure previste all'articolo 3 del presente Regolamento.
- (f) Gli organi societari competenti per l'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate Omogenee oggetto di una delibera-quadro provvedono a fornire al Consiglio di Amministrazione una completa informativa almeno trimestrale sull'attuazione della delibera-quadro stessa.

## 6. COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI PREVISTE DALL'ART. 154-BIS DEL TUF

In occasione dell'informativa di cui al paragrafo 3.1, punto (f), che precede – anche in quanto applicabile in virtù del rinvio contenuto nel paragrafo 3.2, punto (d) – gli organi ivi indicati forniscono le medesime informazioni al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-*bis* del TUF.

## 7. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE FUNZIONALI ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE E ULTERIORI OBBLIGHI INFORMATIVI

### 7.1 Obblighi di informazione funzionali all'individuazione delle Parti Correlate

Tempestivamente a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, e, comunque, entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale della Società, tutti i soggetti indicati all'articolo 114, comma 5, TUF, e, in particolare, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e delle società del Gruppo Piquadro e i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:

- (a) Controllano – anche congiuntamente con altri soggetti – la Società, ne sono Controllati, o sono con essa sottoposti a comune Controllo; o
- (b) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima,

trasmettono per iscritto alla Società ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro qualificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti, qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi.

Qualsivoglia variazione in corso di anno delle informazioni/dati trasmessi deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Società dai predetti soggetti entro [10] giorni dalla data in cui il soggetto sia venuto a conoscenza della relativa variazione.

Per l'attuazione del presente Regolamento, la Società predispose, e tiene costantemente aggiornato, sulla base delle evidenze reperibili e delle dichiarazioni ricevute, un elenco delle Parti Correlate, che viene portato a conoscenza delle strutture centrali e periferiche della Società e delle altre società del Gruppo Piquadro.

## **7.2 Comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del TUF**

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del TUF (*i.e.* ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014), nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- (a) la descrizione dell'operazione;
- (b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- (d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza calcolate sulla base degli Indici di Rilevanza, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento;
- (e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento;
- (f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

## **8. PUBBLICAZIONE, VIGILANZA, MODIFICA E AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

- 8.1** Il presente Regolamento e le sue successive modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito internet della Società, fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.
- 8.2** Il Collegio Sindacale della Società vigila sulla conformità del presente Regolamento alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza della stessa, e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del codice civile ovvero ai sensi dell'articolo 153 del TUF.
- 8.3** Ogni modifica della presente Procedura sarà soggetta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento CONSOB.
- 8.4** Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente, e comunque con cadenza almeno triennale, se promuovere una revisione del presente Regolamento tenendo in conto, tra l'altro, le modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché l'efficacia della medesima.

## **9. ENTRATA IN VIGORE**

- 9.1** Il presente Regolamento riflette le disposizioni del Regolamento CONSOB del 12 marzo 2010, n. 17221, così come modificate dalla Delibera CONSOB del 10 dicembre 2020, n. 21624, che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2021.

## **10. DISPOSIZIONI FINALI**

Il Consiglio di Amministrazione del 15 giugno 2021 ha conferito all'amministratore esecutivo Roberto Trotta i poteri necessari per aggiornare ed integrare il presente Regolamento in considerazione dell'operatività della Società e delle altre società del Gruppo Piquadro, dell'esperienza maturata nella loro applicazione, della *best practice* e di eventuali novità legislative o regolamentari.